

## **Diritto penale dell'arte: reati contro il patrimonio culturale ed operazioni sotto copertura**

*a cura di Riccardo Salomone*

In tema di reati contro il patrimonio culturale, si segnala il recentissimo Disegno di Legge presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 23 giugno 2017.

Il DDL, n. 2864 e intitolato “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, prevede all’art. 3 una modifica all’art. 9, co. 1, L. n. 146/2006, in materia di operazioni sotto copertura.

In particolare, all’art. 9, co. 1, L. cit., dopo la lett. b) è aggiunta la seguente:

b-bis) (fermo quanto disposto dall’art. 51 del codice penale, non sono punibili) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell’attività di contrasto del delitto di cui all’art. 518-quaterdecies del codice penale (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali), i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lett. a).

Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. a), L. cit., fermo quanto disposto dall’art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli artt. 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai de-

# Salomone & Travaglia

s t u d i o   l e g a l e

litti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, **danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali.**

Affinché si possano compiere operazioni sotto copertura anche in caso di reati contro il patrimonio culturale, non rimane dunque che attendere la conclusione dell'iter: ad oggi sappiamo che il DDL è stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia - Senato) in sede referente il 29 giugno 2017.